



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta elettronica certificata
(PEC)

Allegato 1

Réf. n° - Prot. n. 31887/DEL
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 24 dicembre 2013

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d' Aosta

Ai Presidenti delle
Comunità montane
della Regione Valle d' Aosta

Al Presidente del B.I.M.

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni
della Regione Valle d' Aosta

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente
degli enti locali

All' Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili

Oggetto: Invio nota relativa alla legge finanziaria della Regione 2014/2016.

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), la nota prot. n. 31865/DEL in data 24 dicembre 2013, a firma del Presidente della Regione, ad oggetto “*Legge finanziaria della Regione per gli anni 2014/2016*”.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Nadia BENNANI)

FT/BNi

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

PEI: eell_prefettura_vvff_protciv@regione.vda.it
PEC: eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it

PEI: entilocali@regione.vda.it
PEI: entilocali-contabilita@regione.vda.it
PEI: entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta elettronica certificata
(PEC)

Réf. n° - Prot. n.

Vi réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

31805/002

24 DIC 2013

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle
Comunità montane
della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente del B.I.M.

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente
degli enti locali

All' Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili

Oggetto: Legge finanziaria della Regione per gli anni 2014/2016

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 6 dicembre 2013, ha approvato la legge regionale n. 18 del 13 dicembre 2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2014/2016. Modificazioni di legge regionali" (B.U.R. n. 53 del 24 dicembre 2013) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Tale legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che le competenti Strutture del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile hanno già anticipato il contenuto del disegno di legge relativo alla finanziaria regionale con la comunicazione effettuata via posta elettronica in data 7 novembre 2013.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

11100 Aoste
15 Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

PEI: eell_prefettura_wff_protchv@regione.vda.it
PEC: eell_prefettura_wff_protchv@pec.regione.vda.it

PEI: entilocali@regione.vda.it
PEI: entilocali-contabilita@regione.vda.it
PEI: entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



FINANZA LOCALE

In materia di finanza locale, la legge finanziaria stabilisce, in seguito a concertazione con il Consiglio permanente degli enti locali, quanto di seguito descritto.

L'art. 14 determina, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1995, n.48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 234.581.880 l'importo complessivo da destinare alla finanza locale per l'anno 2014. Il comma 3 ripartisce tale importo tra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della l.r. 48/1995, nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 96.420.000;
- b) interventi per programmi di investimento: euro 6.809.775 da utilizzarsi, quanto ad euro 4.385.624, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al Titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995, e quanto ad euro 2.424.151 per gli interventi previsti dalla l.r. 30 maggio 1994, n. 21 (*Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica*);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 131.352.105 ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato "A" della legge finanziaria.

A) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il comma 4 dell'art. 14 stabilisce che, per l'anno 2014, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), dello stesso articolo, siano così destinate:

- a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 2 bis dell'art. 6, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (*Legge finanziaria per gli anni 1998/2000*), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (*Trasferimenti sostitutivi di tributi soppressi*);
- b) per euro 85.978.471, al finanziamento dei Comuni;
- c) per euro 3.000.000, al finanziamento delle Comunità montane;
- d) per euro 1.000.000, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione;
- e) per euro 2.000.000, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (*Assesamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014*).

Il successivo comma 5 stabilisce che, per l'anno 2014, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lett. b), del medesimo articolo, sia destinata, per un importo pari a euro 3.220.000, a spese di investimento.



Inoltre il comma 8 dell'art. 14 ribadisce il principio, già contenuto nell'art. 73 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e nelle finanziarie degli anni scorsi, secondo cui i Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. A partire dall'anno 2006 è, inoltre, introdotta la previsione secondo cui, in caso di mancato accordo sui criteri di riparto delle spese, ogni Comune contribuisce al finanziamento delle Comunità montane in base alla propria spesa di riferimento, determinata ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995.

Il comma 9 ribadisce, come per gli anni passati, che gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. Tale previsione costituisce un vincolo giuridicamente rilevante, che ogni ente dovrà quindi rispettare, con le modalità che riterrà più opportune.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 48/1995, entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria, la Giunta regionale provvederà a stabilire i parametri di riparto e a definire gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Comunità montana.

B) Interventi per programmi di investimento

L'art. 15 disciplina la destinazione del finanziamento dei programmi triennali del Fondo per speciali programmi di investimento - Fo.S.P.I., stabilito per l'anno 2014 dall'art. 14, comma 3, lett. b), punto 1) nell'importo di euro 4.385.624 attribuendo le risorse ai vari programmi Fo.S.P.I..

C) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2014, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 131.352.105, risultano dall'allegato "A" alla legge finanziaria (art. 14, comma 3, lett. c)).

Si sottolinea, in particolare, che l'art. 14, comma 7, specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato "A" della legge finanziaria, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

D) Trasferimenti BIM

L'articolo 14, comma 10, prevede che, per l'anno 2014, le risorse disponibili derivanti dai sovracanonici idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, siano



determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009 e che le ulteriori risorse disponibili siano accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria.

GESTIONE COMUNALE ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA

La disposizione contenuta al comma 17 dell'articolo 14 dispone, limitatamente all'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la proroga al 31 dicembre 2014 del termine di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015*), nelle more della costituzione di una stazione unica appaltante, operante per l'intero territoriale regionale.

Si coglie l'occasione per rammentare che con l'articolo 28, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 la Regione ha proceduto ad adeguare la disposizione di cui all'art. 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (norma non direttamente applicabile alle Regioni a statuto speciale, per le quali sussiste tuttavia un obbligo di adeguamento, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 - 19 luglio 2013), secondo cui *"i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni di comuni o mediante la costituzione di un apposito accordo consortile, per le gare bandite a far data dal 31 dicembre 2013¹ oppure, in alternativa alla centrale unica di committenza (CUC), possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*. In particolare il legislatore regionale, prima che intervenisse la proroga a livello statale, aveva già prorogato al 31 dicembre 2013 il termine ivi previsto, disponendo, altresì, che, in luogo delle forme associative indicate dall'articolo 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, i Comuni possono avvalersi delle forme collaborative disciplinate in Valle d'Aosta dalla l.r. 54/1998 o di società a totale partecipazione pubblica che svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale, nonché l'esclusione dal predetto obbligo (vale a dire l'affidamento in forma associata ad un'unica centrale di committenza) per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000.

CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA

Ai fini del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, il comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che sino alla completa definizione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata e dei relativi fabbisogni di personale e comunque per il 2014, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatta eccezione per le assunzioni da

¹ Termine originariamente stabilito al 31 marzo 2012 dall'art. 23, comma 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente prorogato al 31 marzo 2013 dall'art. 29, comma 11-ter, del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, ed al 31 dicembre 2013 dall'art. 5-ter del D.L. 26 aprile 2013, n. 43.



effettuarsi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale e per quelle derivanti da processi di mobilità tra gli enti del comparto unico regionale.

Per quanto concerne le assunzioni flessibili si fa notare che, rispetto a quanto anticipato con e-mail delle competenti Strutture del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile del 7 novembre 2013, il comma 2 dell'articolo 8 del disegno di legge è stato emendato dal Consiglio regionale includendo, in analogia con quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia di contenimento della spesa per il personale a tempo determinato, l'intero settore sociale, e non solo i servizi socio-educativi e socio-assistenziali, tra i settori non sottoposti all'obbligo del rispetto delle limitazioni di spesa previste per le assunzioni a termine e per le altre tipologie contrattuali di lavoro flessibile. Pertanto, per l'anno 2014, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, nel limite della spesa massima sostenuta per tali finalità nell'anno 2010, fatta salva la possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e per quelle afferenti al settore sociale.

INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI

Ai fini del contenimento dei costi della politica l'articolo 9 dispone il divieto, per l'anno 2014, di determinare in aumento gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali rispetto a quelli deliberati per l'anno 2013. Relativamente alle indennità di funzione degli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (amministratori, lavoratori dipendenti, per i quali la legge prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione nel caso in cui non siano collocati in aspettativa), come per il passato, lo stesso articolo prevede la possibilità di raddoppiarne, o l'obbligo di dimezzarne, l'importo, in relazione all'eventuale mutamento della posizione lavorativa dell'amministratore interessato rispetto a quella dell'amministratore in carica nell'anno precedente o, ovviamente, rispetto alla posizione lavorativa dell'amministratore stesso nell'anno precedente.

Si rammenta che l'art. 11 della l.r. 23/2001 stabilisce che le indennità di funzione ed i gettoni di presenza sono deliberati dai competenti organi assembleari, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, "annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione", in relazione al tempo e al lavoro dedicato all'espletamento delle mansioni degli amministratori.

PROROGA DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO

L'articolo 14, comma 12 ha previsto la proroga al 28 febbraio 2014 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 degli enti locali ed ha disciplinato l'esercizio provvisorio.



CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FORME ASSOCIATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge finanziaria stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 6bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47) continuano ad avere applicazione, per l'anno 2014, limitatamente agli enti locali che hanno costituito forme associative per le funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008/2012 e che non hanno beneficiato dei contributi di cui all'articolo 6 bis della l.r. 11/2005 per l'intero quinquennio di riferimento, in quanto costituite successivamente al primo anno di finanziamento (anno 2008), stanziando un importo complessivo pari a euro 45.000 per le sole spese correnti (sono interessati dalla disposizione gli enti capofila delle forme associative che hanno i requisiti previsti dalla legge regionale, ossia i Comuni di Bard, Châtillon, Cogne, Donnas, Sarre e Verrayes).

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 14/2010 DISPOSIZIONI INERENTI I SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI

L'articolo 20 modifica il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 "*Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta)*", non prevedendo più la scadenza del 30 aprile 2015, entro la quale i soggetti già iscritti all'ex parte seconda dell'Albo regionale dei segretari devono, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, frequentare un corso di formazione con superamento dell'esame finale, ma demandando l'individuazione di tale data ad una futura deliberazione di Giunta regionale da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, quando saranno definite le funzioni comunali da esercitare in forma associata e i relativi fabbisogni di personale, ed in particolar modo, di segretari di enti locali.

* * * * *

PATTO DI STABILITÀ

Si coglie, altresì, l'occasione per ricordare che, oltre alle disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale, permangono i vincoli derivanti dal Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, la cui disciplina per l'anno 2014 rimane di competenza delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome, a condizione che sia adottata entro il termine per la definizione dell'accordo in materia di Patto tra Stato e Regione.

Come è noto, al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha disciplinato il Patto di stabilità per gli enti locali fin dal 2002.



La normativa in vigore (art. 2bis della l.r. 48/1995), prevede che gli enti locali concorrano con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica; a tal fine:

- stabilisce che la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivano un'intesa per il raggiungimento di tali obiettivi;
- prevede la competenza della Giunta regionale a stabilire, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento di tali obiettivi, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti locali inadempienti.

Si sottolinea che è in corso di approvazione la Disciplina del Patto dell'anno 2014 e, a tale proposito, si ritiene utile anticipare che:

- il Patto di stabilità è applicato agli enti locali valdostani, fatta esclusione per il Consorzio BIM, seppur con obiettivi diversi in relazione alla dimensione demografica, in quanto la Regione ritiene necessario coinvolgere tutti gli enti nella verifica dell'andamento della finanza locale;
- il Patto si prefigge principalmente due obiettivi: il raggiungimento del "saldo obiettivo", che dovrà essere verificato mediante un "saldo finanziario di competenza mista" per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, e la "riduzione del debito" per tutti i Comuni e le Comunità montane.

Il calcolo dell'obiettivo del comparto degli enti locali valdostani, per l'anno 2014, deve essere effettuato nel modo seguente:

- si determina la spesa corrente degli anni 2009-2010-2011 dei Comuni valdostani con popolazione superiore ai 1.000 abitanti (al 31 dicembre 2012), compreso il Comune di Aosta;
- per tutti i Comuni assoggettati al Patto di stabilità, si moltiplica la media della spesa corrente, come sopra determinata, per la percentuale del 14,07%, come previsto dall'art. 1, comma 354, del d.d.l. (*Legge di stabilità 2014*), che modifica l'art. 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*);
- per i Comuni assoggettati al Patto di stabilità che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) la percentuale di cui al punto precedente potrà essere maggiorata fino a un massimo dell'1% come previsto dall'art. 31, comma 6, della l. 183/2011;
- l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della l. 183/2011 potrà essere rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio 2014, al fine di garantire che per nessun ente si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo calcolato con le modalità previgenti;
- dalla spesa corrente utile ai fini della determinazione dell'obiettivo va detratta, in relazione a quanto previsto dall'art. 2bis della l.r. 48/1995, per ciascun anno di riferimento la spesa



sostenuta in ambito socio-assistenziale dagli enti, anche in modo indiretto, in quanto la relativa funzione risulta esercitata in forma associata, in base alla normativa regionale vigente;

- al fine di determinare l'ammontare della spesa sostenuta dagli enti in ambito socio-assistenziale, da detrarre al totale delle spese correnti del triennio di riferimento, i Comuni dovranno comunicare i relativi importi alla struttura regionale competente in materia di finanza locale, secondo modalità che saranno definite dalla stessa; la Giunta regionale provvederà in seguito, con apposito provvedimento, a quantificarne gli importi definitivi;
- la detrazione delle spese socio-assistenziali sarà applicata a seguito dell'accordo previsto dall'articolo 1, commi 454 e 457, della l. 228/2012, tra lo Stato e la Regione.

Ai fini del concorso al raggiungimento dell'obiettivo di comparto, i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti devono conseguire, per l'anno 2014, un saldo finanziario di competenza mista individuale (il cui calcolo è dettagliato nel punto 1B) dell'allegato A) alla deliberazione che approva la Disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione per l'anno 2014) che permetta di raggiungere l'obiettivo di comparto.

In prossimità della scadenza per i primi adempimenti relativi al Patto di stabilità verrà trasmessa apposita circolare esplicativa.

Per quanto riguarda la Disciplina del secondo obiettivo, vale a dire la riduzione del debito, va evidenziato che la stessa non si differenzia nei suoi aspetti fondamentali da quella del 2011, 2012 e 2013: infatti nell'anno 2014 per i Comuni è previsto uno specifico indicatore, individuato nella situazione debitoria relativa, che evidenzia la gravità dell'indebitamento, in modo di mantenerla al 31 dicembre 2014, entro il limite di 2,5 volte il valore corrispondente alla percentuale media del rapporto tra il debito e le entrate proprie dell'insieme dei Comuni nel quinquennio 2008/2012 (pari al 162,91%), ovvero entro il 407,29%.

Per le Comunità montane è invece raccomandato l'obiettivo della riduzione del debito complessivo derivante dall'indebitamento, da valutare anche in rapporto ad un indicatore dell'evoluzione dell'economia valdostana.

Sempre nell'ottica di contenere il debito degli enti locali, si rammenta che l'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (*Legge finanziaria per gli anni 2010/2012*) ha previsto ulteriori disposizioni in tale ambito.

In particolare, il comma 1 ha sostituito il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 48/1995 ed ha introdotto un ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste ai programmi Fo.S.P.I., costituito dal rispetto dei limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione della Disciplina annuale del Patto di stabilità (fatte salve le tipologie di opere individuate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione adottata d'intesa con il CPEL). Tale disposizione ha avuto la sua prima applicazione, di fatto, sul programma Fo.S.P.I. per il triennio 2013/2015 e, a seguire, avrà ricadute sui programmi Fo.S.P.I. successivi.

Si evidenzia, infine, che la Giunta regionale, contestualmente alle succitate deliberazioni, approverà due ulteriori provvedimenti, nei quali:





- sono individuate azioni da applicare ai Comuni e alle Comunità montane per l'anno 2014, in relazione al rispetto o meno degli obiettivi del miglioramento del saldo finanziario e della riduzione del debito 2012 (per i Comuni) e del contenimento del costo unitario per l'anno 2012 (per le Comunità montane);
- è integrata la Disciplina dell'anno 2013 mediante l'aggiornamento dell'allegato A) alla DGR n. 2483 del 21/12/2012, prevedendo, tra l'altro, l'aggiornamento delle percentuali (15,61% per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e 12,81% per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti) per il calcolo del saldo obiettivo previste dallo Stato per l'anno 2013 a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (*Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione*), la detrazione tra le entrate correnti del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*) e la detrazione tra le spese d'investimento, dei pagamenti dei debiti pregressi nei limiti degli spazi finanziari concessi ai sensi del d.l. 35/2013.

* * * * *

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica predisposta dalla Struttura finanza e contabilità enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Distinti saluti.



Il Presidente della Regione
(Augusto ROLLANDIN)

TV/NB

**NOTA TECNICA
PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016**

1. *Bilancio di previsione.*

Si ritiene opportuno rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31 dicembre di ogni anno dall'art. 3 della l.r. 40/1997. Tuttavia, per il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 degli enti locali, l'art. 14, comma 12, della l.r. 18/2013 ha fissato la proroga al 28 febbraio 2014 dei termini per l'approvazione ed ha disciplinato l'esercizio provvisorio, come viene riportato al successivo punto 2.

In relazione al termine di cui sopra, si richiama quanto stabilito dall'art. 70 della l.r. 54/1998, così come modificata dall'art. 37 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 (*Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)*). Tale norma prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, il Presidente della Regione attivi un procedimento sostitutivo che potrebbe portare, in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio, allo scioglimento del Consiglio stesso. Disciplina in parte differente viene dettata, per gli altri enti locali, dal comma 2 dell'art. 3bis della l.r. 40/1997.

2. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

Fino alla data del 28 febbraio 2014, termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione pluriennale nei termini di legge, è autorizzato l'esercizio provvisorio, durante il quale gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel secondo anno dell'ultimo bilancio approvato e con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

A partire dal 1° marzo 2014 all'ente locale è invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria così come disciplinata dall'articolo 4, comma 3, del r.r. 1/1999, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995, limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da



provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. *Vincolo di bilancio.*

L'art. 14, comma 5, della l.r. 18/2013 obbliga, per l'anno 2014, i Comuni a destinare un importo, pari complessivamente a euro 3.220.000, delle risorse finanziarie senza vincolo di destinazione alle spese di investimento.

4. *Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del r.r. 1/1999.

Si segnala che con il comma 11 dell'art. 14 della l.r. 18/2013, proroga di un anno le disposizioni dei commi 11 e 12 dell'articolo 8 della l.r. 31/2012 (*Legge finanziaria regionale 2013/2015*), che in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, commi 1 e 3, del r.r. 1/1999, prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2014:

- per il BIM e per le Comunità montane, di utilizzare il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale dell'avanzo senza che lo stesso sia vincolato a spese di investimento;
- per le Comunità montane, di permettere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti correlate all'esercizio in forma associata delle funzioni comunali in ambito socio-assistenziale per gli anziani e i minori e, per il BIM, per tutte le spese correnti.

5. *Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.*

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, il medesimo importo previsto nell'anno 2013.

6. *Contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per investimenti – art. 12, comma 6, legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

L'esatto ammontare del contributo per l'anno 2014 verrà definito dopo il monitoraggio dei mutui ammessi a finanziamento, al fine di verificare se sono intervenute modifiche alle condizioni dei prestiti che determinino un'eventuale riquantificazione della quota spettante a ciascun ente.



Comunque gli enti possono già conoscere gli importi finanziati per ogni mutuo ammesso a contributo, desumendo i dati sia dai prospetti relativi al monitoraggio delle somme spettanti per l'anno 2013, sia dal provvedimento dirigenziale della Struttura finanza e contabilità enti locali n. 3414 del 19 agosto 2013 che determina il contributo per l'anno 2013, pubblicato sul sito dell'amministrazione regionale all'indirizzo www.regione.vda.it seguendo il percorso: *enti locali/ comunicazioni /finanza /altri trasferimenti /Contributo ex-Stato sulle rate di ammortamento dei mutui*.

7. *Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è rappresentato dall'art. 71 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante da tali proventi mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dalla legge regionale, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Si sottolinea che, dall'anno 2004 all'anno 2008, l'art. 30, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (*Legge finanziaria per gli anni 2004/2006*) prevedeva che l'intero provento potesse essere destinato al finanziamento delle spese di manutenzione del patrimonio immobiliare. L'art. 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Legge finanziaria per gli anni 2009/2011*), ha modificato il succitato disposto e riproposto limitazioni analoghe a quelle della disciplina nazionale all'utilizzo per spese correnti di tali proventi, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

8. *Cinque per mille dell'Irpef.*

Il disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 ha previsto che le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente si applichino anche all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

9. *Imposta di soggiorno.*

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2122 in data 20 dicembre 2013, ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, alcune modifiche alla disciplina delle



modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2479 in data 21 dicembre 2012. Nei prossimi giorni verrà trasmessa una nota in merito.

10. *Allegati al bilancio di previsione.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'art. 9 del r.r. 1/1999.

Per quanto concerne la lettera c) di tale articolo, si rammenta che l'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione". Pertanto la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell'approvazione del bilancio.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis del soprarichiamato D.Lgs. 446/1997 (introdotto con l'art. 54, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*) "le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo".

Si segnala, altresì, che l'art. 31bis della l.r. 11/1998 ha di fatto integrato le disposizioni contabili prevedendo che al bilancio di previsione sia allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale piano, finalizzato al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali, individua, laddove presenti, i beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

11. *Relazione previsionale e programmatica - RPP.*

Come già evidenziato gli scorsi anni, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2328 del 24/06/2002 ad oggetto "Approvazione dei nuovi schemi di relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 48/1995, da utilizzare a partire dal triennio 2003/2005. Revoca della D.G.R. n. 2228 del 23.06.1997", ha approvato i modelli di relazione previsionale e programmatica.

Pertanto, per la compilazione della Relazione si invita a tener conto del documento contenente le "linee-guida" inviato dal CELVA a tutti gli enti locali e si raccomanda altresì la consultazione del documento "Suggerimenti per la compilazione della relazione



previsionale e programmatica - anno 2014" inviato tramite posta elettronica in data 17 dicembre u.s. dalla Struttura finanza e contabilità enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Si evidenzia che la relazione previsionale e programmatica si configura, nella nuova disciplina contabile, come un documento che, pur essendo approvato in allegato al bilancio, ha una sua specifica valenza in quanto permette un'effettiva leggibilità dello stesso (art. 6, comma 7, del r.r. 1/1999), contiene la definizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili (art. 13 del r.r. 1/1999), è base per l'articolazione dei programmi/progetti in centri di costo attraverso il Piano esecutivo di gestione (art. 31 del r.r. 1/1999), e condiziona i trasferimenti regionali agli enti locali (art. 14 della l.r. 48/1995).

Si rammenta che, ai fini della liquidazione dei trasferimenti finanziari, di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), della l.r. 48/1995, la trasmissione del documento succitato deve essere effettuata via posta elettronica certificata (PEC), così come già specificato con nota prot. n. 26073 in data 28 ottobre 2011 ad oggetto "Nuove modalità di trasmissione della relazione previsionale e programmatica".

12. *Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).*

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, della l.r. n. 12/1996, gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti previsti per le opere stesse e, pertanto, secondo la disciplina contabile degli enti locali, all'intervento a cui sono imputate le spese per i lavori.

Si sottolinea, inoltre, che l'art. 9 della legge suddetta prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Comunità montane della Regione, di sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale con le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica. Pertanto, se l'ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, a meno che tale previsione non sia già contenuta con valenza generale nel regolamento di contabilità.

Si evidenzia che, nel modello di Relazione previsionale e programmatica, le previsioni in materia di lavori pubblici sono state definite e contenute in apposita sezione, la Sezione 4, che costituisce pertanto, per gli enti locali della Valle d'Aosta, il documento necessario, e nel contempo sufficiente, per tale adempimento.

Si precisa che, al fine di soddisfare le esigenze dell'Osservatorio dei LL.PP., gli enti dovranno compilare il Quadro 4.1 su due fogli nel modo seguente:

- sul 1° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 1° anno del triennio. In tal modo tale pagina costituirà il Piano operativo annuale;



- sul 2° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 2° e nel 3° anno; il totale della seconda pagina comprenderà anche i dati della prima pagina. Il Quadro rappresenterà così il Programma di previsione triennale.

13. *Piano esecutivo di gestione - PEG.*

L'art. 18 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (*legge finanziaria per gli anni 2006/2008*) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Piano esecutivo di gestione (PEG) sia documento obbligatorio per tutti gli enti locali.

Tale disposizione è stata integrata dall'art. 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*legge finanziaria per gli anni 2009/2011*) che ha previsto che il PEG deve essere approvato dall'organo esecutivo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, in considerazione dell'opportunità di correlare tale atto al medesimo termine previsto per l'assegnazione delle quote di bilancio.

Si segnala che, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 3, della legge finanziaria regionale 2009/2011, che ha modificato l'art. 14 della l.r. n. 48/1995, a partire dal 2009 la liquidazione fino al 70% dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali avviene a seguito dell'invio, oltre che della RPP, anche del PEG alla Struttura finanza e contabilità enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge funzioni di segreteria del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali.

Il PEG (Piano esecutivo di gestione) è un documento:

- di programmazione gestionale
- annuale
- collegato alla RPP
- di dettaglio delle attività e degli obiettivi gestionali contenuti nei programmi della RPP, articolati in centri di costo - CdC ("Parte I" mod. PEG)
- di dettaglio delle risorse già assegnate, individuate con i fattori produttivi - FP -, disponibili per il conseguimento degli obiettivi ("Parte II" mod. PEG).

Il PEG, riprendendo i programmi e i progetti della Relazione previsionale e programmatica, li specifica meglio ricorrendo ad un'ulteriore graduazione della spesa in centri di costo illustrati con i fattori produttivi. Tale Piano è il principale strumento con il quale si attua il controllo di gestione, definito come processo tramite il quale i responsabili della gestione verificano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e valutano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

Si ricorda che per la compilazione e la gestione del PEG gli enti locali potranno fare riferimento al "Manuale per l'uso del PEG" aggiornato al mese di aprile 2013



(disponibile sul sito Internet della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it seguendo il percorso: *Enti locali/Comunicazioni/contabilità/disciplina contabile*) il quale contiene:

- le tipologie dei centri di costo
- le problematiche relative ad alcuni specifici centri di costo
- i criteri di imputazione dei fattori produttivi
- le modalità di imputazione degli ammortamenti
- l'utilizzo delle rettifiche di allineamento
- l'ordine e i criteri di ribaltamento suggeriti
- le indicazioni di compilazione del Piano esecutivo di gestione il cui modello è stato ridefinito per il 2007.

Si sottolinea che la compilazione del PEG 2014 seguirà, in generale, le modalità già previste per gli anni precedenti. In particolare in fase di previsione dovranno comparire tutti i CdC collegati ai servizi attivati dall'ente, con o senza obiettivi e con o senza risorse e dovranno essere imputati i soli costi diretti.

In fase di consuntivo, invece, dovranno essere considerati i costi pieni, e, quindi, a seguito dei ribaltamenti, tutti i CdC finali collegati ai servizi attivati dall'ente avranno un'attribuzione, seppur minima, di costi.

La Sezione Contabilità del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali ha inoltre predisposto le "Schede di analisi dei CdC" dei Comuni e delle Comunità montane, pubblicate anch'esse sul sito della Regione alla pagina Enti Locali, che forniscono agli enti sia dettagli specifici sulle attività dei vari centri di costo e sui fattori produttivi più significativi, sia suggerimenti importanti riguardanti misure e indicatori utili alla verifica delle attività svolte dall'amministrazione. Il "Manuale" sopra richiamato contiene altresì le indicazioni utili per l'utilizzo di tali Schede.

Si ritiene utile evidenziare la necessità che gli enti rispettino il Piano dei Centri di costo definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1549 del 2006 e pongano particolare attenzione alla corretta imputazione dei costi ai vari CdC di effettiva destinazione, nonché alla effettuazione dei ribaltamenti dei centri di costo generali, ausiliari e transitori, seguendo le indicazioni contenute nel "Manuale per l'uso del PEG", il quale è stato modificato dal 2011 nella parte riguardante i criteri di ribaltamento dei CdC generali.